

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 24/03/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 17.10.2013 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare in 120 rate mensili mediante la cessione del quinto dello stipendio; ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 48 rate (come pacifico tra le parti e come da liberatoria in atti) senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi. In data 31.10.2019 ha quindi proposto reclamo nei confronti dell'intermediario, il quale vi ha dato riscontro sostanzialmente negativo.

Sul contratto risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva e precisamente di un agente in attività finanziaria.

Parte ricorrente ha domandato la restituzione della quota di oneri non maturata in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito per un importo complessivo di Euro 2.601,90 (somma al netto dell'importo di € 3.130,32 già riconosciuta dall'intermediario in sede di conteggio estintivo), di cui Euro 1.856,45 a titolo di "Commissioni [nome Intermediario]", Euro 778,44 a titolo di "Commissioni intermediario del credito", Euro 300,00 per le "Spese di istruttoria" (somma già interamente rimborsata dall'intermediario), Euro 158,22 a titolo di "Commissioni [nome intermediario] per gestione pratica" (importo già abbuonato in sede di conteggio estintivo), Euro 951,43 per "Commissioni intermediario del credito per gestione pratica" (importo rimborsato in sede di estinzione anticipata del prestito), Euro 1.687,68 a titolo di "Commissioni per gestione interna rischio creditizio"



(somma rimborsata in sede di conteggio estintivo); oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

L'intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, dato atto dell'anticipata estinzione del finanziamento dopo il pagamento di 48 rate, ha eccepito la natura *up front* delle voci "Commissioni [nome intermediaria]", "Commissioni intermediario del credito" e "Spese di istruttoria", negandone la retrocedibilità; ha qualificato *recurring* le "Commissioni [nome Intermediario] per gestione pratica", "Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica" e "Commissioni [nome Intermediario] per gestione interna rischio creditizio"; ha dichiarato di aver rimborsato, mediante assegno circolare, la somma di Euro 300,00 a titolo di "Spese di istruttoria", oltre ad Euro 20,00 a titolo di spese del procedimento; si è opposto all'applicabilità nel caso di specie della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11 settembre 2019 (C 383/198). Parte resistente ha, pertanto, chiesto (testualmente): "in via preliminare, di escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, stante l'erronea interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e di applicare il disposto di cui all'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario; in via principale: di respingere il ricorso avversario ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, poiché i costi rimborsabili sono già stati restituiti al Cliente per un importo totale pari ad Euro 1.845,36; in via subordinata: di respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni up-front, che la Società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della Società".

Parte ricorrente, infine, nelle repliche ha sostanzialmente riproposto quanto già dedotto nel ricorso ed ha insistito per il suo accoglimento, svolgendo ulteriori considerazioni circa l'applicabilità del metodo *pro rata temporis* per il rimborso degli oneri non maturati di tutte le commissioni applicate al prestito.

## DIRITTO

Le condizioni economiche applicate al cliente contengono le seguenti voci: A) "Commissioni [nome Intermediario]" per Euro 3.094,08; B) "Commissioni Intermediario del credito" per Euro 1.297,40; D) "Spese di istruttoria" per Euro 500,00; F) "Commissioni [nome Intermediario] per gestione pratica" per Euro 263,70; G) "Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica" per Euro 1.585,72; H) "Commissione [nome Intermediario] per gestione interna rischio creditizio" per Euro 2.812,80. Esse sono indicate – e contraddistinte con le lettere sopra riportate – nel punto 3.1 del modulo costituente frontespizio e parte integrante del contratto di finanziamento (agli atti); quivi sono distinte in due sezioni: le voci di cui alle lettere A), B) e D) sono comprese tra i "costi fissi", quelle di cui alle lettere F), G), H) tra i "costi a maturazione nel tempo". Le singole voci sono dettagliatamente illustrate nel documento contenente le "informazioni aggiuntive – note esplicative costi connessi" (anch'esso costituente parte integrante del contratto, agli atti).

Per orientamento condiviso presso i Collegi territoriali ABF in relazione a clausole di identico o analogo tenore, le voci di cui alle lettere "A" e "B", denominate "Commissioni [nome Intermediario]" e "Commissioni Intermediario del credito", hanno natura *up-front* poiché riguardano attività prodromiche alla stipulazione del contratto e sono dettagliatamente riferite alla genesi del rapporto. Le attività così retribuite sono strumentali alla concessione del finanziamento e sono destinate ad esaurirsi con tale concessione, non prevedendo le clausole incombenti od operazioni ulteriori e idonee a protrarsi nel tempo.



Per orientamento altrettanto pacifico sono invece di natura ricorrente le restanti clausole sopra citate, come peraltro riconosciuto dallo stesso intermediario. Lo stesso contratto di finanziamento stipulato tra le parti riferisce le “spese di istruttoria” di cui alla lettera “D” all’intera durata del contratto (nelle “informazioni aggiuntive” tali spese sono descritte come “spese per l’istruttoria, amministrazione e gestione del finanziamento per tutta la sua durata”), mentre qualifica espressamente le “Commissioni [nome Intermediario] per gestione pratica”, le “Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica”, la “Commissione [nome Intermediario] per gestione interna rischio creditizio” (di cui rispettivamente alle lettere “F”, “G”, “H”) come “costi a maturazione nel tempo” (e l’art. 10 del contratto ne prevede anche il rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento).

Dal conteggio estintivo risulta che l’intermediario ha già riconosciuto alla parte ricorrente un abbuono di complessivi Euro 1.142,64 a titolo di rimborso “Commissioni intermediario del credito per gestione pratica” e “Commissioni [nome Intermediario] per gestione pratica”, nonché di Euro 1.687,68 a titolo di rimborso dei costi per la gestione interna del rischio creditizio.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, attuato nell’ordinamento interno con l’art. 125-*sexies* TUB, “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre, la recente ABF, Coll. coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”; e ancora che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In considerazione di quanto sopra, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella, tenuto conto del numero di rate originariamente previste dal contratto e delle restituzioni già intervenute e dimostrate in atti:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,30%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,21%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
commissioni X				3.094,08	Upfront	38,21%	1.182,17		1.182,17
commissioni intermediario del credito				1.297,40	Upfront	38,21%	495,70		495,70
spese di istruttoria				500,00	Recurring	60,00%	300,00	300,00	0,00
commissioni X per gestione pratica				263,70	Recurring	60,00%	158,22	158,22	0,00
commissioni intermediario per gestione pratica				1.585,72	Recurring	60,00%	951,43	984,42	-32,99
commissioni X per gestione interna rischio creditizio				2.812,80	Recurring	60,00%	1.687,68	1.687,68	0,00
				<b>Totale</b>					<b>1.644,89</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo così calcolato, pari ad Euro 1.644,89, non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (Euro 2.601,90), la quale ha erroneamente calcolato i rimborsi per tutte le voci di spesa con il criterio del *pro rata temporis*.

Spettano, inoltre, a parte ricorrente gli interessi legali sulle somme ripetute dal reclamo al saldo, anziché, come domandato, dalla data di estinzione anticipata del rapporto (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 5304/13).

## P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.644,89 al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA